



r_eni.ro.Giunta - Prot. 11/09/2023.0915338.F



CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo Regionale Emilia-Romagna APS
info@caiemiliaromagna.org
presidente@caiemiliaromagna.org
Via Dei Fornaciai 25/a – 40129 Bologna
CF 91292650370
Telefono/fax 051 234856

Prot. 11/2023

Bologna, 22.07.2023

Spett.le
PROVINCIA DI RAVENNA

Via PEC: provra@cert.provincia.ra.it

Oggetto: Polo estrattivo di Monte Tondo. Assunzione della proposta di Variante generale del Piano Infraregionale delle Attività estrattive (Piae) della Provincia di Ravenna

Osservazioni del Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia-Romagna

Facendo seguito a quanto già espresso in sede di consultazione preliminare relativamente alla Variante di cui all'oggetto, inoltriamo le presenti osservazioni al fine di evidenziare alcuni aspetti della proposta che non risultano pienamente in linea con l'obiettivo di preservare le caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio e, più in generale, con la tutela dell'ambiente, già gravemente compromesso da oltre 60 anni di attività della cava di Monte Tondo.

In primo luogo, posto che l'attività estrattiva, per di più svolta con l'impiego di materiali esplosivi, si pone indubitabilmente in diretto conflitto con gli obiettivi di protezione della biodiversità del Sito Natura 2000 IT 4070011 in cui si colloca la cava in questione, nonché con gli obiettivi del Parco della Vena del Gesso Romagnola, su cui insiste come area contigua, **chiediamo la massima chiarezza e coerenza nell'ammettere gli effetti negativi sull'ambiente della sua prosecuzione sulla base della Variante in oggetto**, traendone le dovute conseguenze.

La Valutazione di incidenza evidenzia, a riguardo, che le Norme Tecniche di Attuazione della Variante relative all'estrazione di materiale gessoso (art. 1 e art. 6), che definiscono l'ambito di applicazione dell'attività estrattiva e il fabbisogno per il periodo 2021-2031, hanno un **impatto negativo** riguardo alle esigenze di tutela del Sito Natura 2000, insito nella prosecuzione dell'attività in questione previsto dalla Variante; in particolare, con riferimento all'art. 6, viene affermato che *"L'estrazione dei quantitativi previsti rappresenta inevitabilmente un elemento di potenziale disturbo al sito in particolare per la fauna presente..."*.

Oltre che riguardo alla fauna, deve essere chiaramente evidenziato, senza minimizzare, che **l'attività di cava distrugge progressivamente e irreversibilmente l'importante sistema carsico ivi presente**, e pertanto risulta contraria al vero l'affermazione di cui a pag. 51 della Valutazione di incidenza: *"La Variante proposta non intercetta il sistema carsico, dato che parte dal presupposto che la presenza delle grotte costituisca un vincolo all'espansione delle coltivazioni, in quanto sussiste l'esigenza di preservare totalmente il complesso carsico"*.

Con riguardo all'interferenza dell'attività estrattiva sui fenomeni carsici, la suddetta affermazione si pone in contrasto con quanto emerge a pag. 77 della Valsat, in cui il livello di tutela ambientale determinato dall'estrazione del gesso come prevista nella Variante di cui trattasi è lapidariamente qualificato come *"scarso"*.

Ricordiamo che, da un lato, le grotte delle aree carsiche sono identificate nella Direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE) come tipologia di habitat di interesse comunitario (*Caves not open to the public*; codice 8310; sottotipo gessoso), e ciononostante le operazioni di scavo hanno già intercettato diversi



ambienti ipogei protetti rifugio di numerose colonie di chiroterteri, anch'essi protetti dalla direttiva "Habitat", nonché giacimenti fossiliferi.

Dall'altro lato, invitiamo a garantire finalmente, senza elusioni, il pieno rispetto della D.G.R. n. 1147 del 16/07/2018 (all. A) della Regione Emilia-Romagna: *"In tutti i siti Natura 2000: E' vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7/10/2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7/11/2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento"*.

Le conseguenze stringenti derivanti dalla collocazione della cava di Monte Tondo nel sito Natura 2000 IT4070011 meritano, pertanto, maggior rilievo e idonea disciplina di dettaglio (raccordata, ovviamente, con quanto previsto nel PTP della Vena del Gesso Romagnola in corso di approvazione), sia in applicazione della prescrizione di cui sopra, che regola in via generale le attività estrattive in tali siti, sia mediante l'adeguata considerazione di quanto previsto nelle Misure specifiche di conservazione del sito Natura 2000 di cui trattasi, cui gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti, e che qualora più restrittive superano in ogni caso le disposizioni vigenti.

Fermo restando che, in ogni caso, lo stesso Studio commissionato dalla Regione Emilia-Romagna in funzione dell'elaborazione della Variante di cui si discute ha chiarito che l'attività estrattiva non può e non deve ulteriormente determinare *"...la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo; la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei"* e che l'unica soluzione rispettosa della tutela ambientale sarebbe l'immediata cessazione delle attività estrattive – il c. d. scenario "A" individuato dallo Studio suddetto.

Tutto ciò premesso, nella consapevolezza che detto scenario "A" di massima tutela non è realisticamente suscettibile di trovare attuazione, e che lo scenario "B", che prevede la prosecuzione dell'attività estrattiva all'interno dello scenario 4 dello studio di ARPA del 2001, rimane l'unico effettivamente praticabile, si ribadisce che esso deve essere attuato **nel rispetto rigoroso e non di facciata di tutte le condizioni raccomandate dallo Studio**: in particolare, il periodo di prosecuzione dell'attività rigorosamente contenuto entro dieci/quindici anni come termine massimo possibile e non prorogabile e l'inserimento di opportune clausole di salvaguardia negli atti autorizzativi, e ciò indipendentemente dalla eventuale minore utilizzazione da parte del concessionario del volume autorizzabile.

Conclusivamente, posto che le condizioni da ultimo citate non risultano indicate nella Variante, si ritiene che la stessa debba essere integrata nei suoi vari documenti facendo espresso riferimento e concreta applicazione delle stesse, unitamente alla precisazione che quella in via di approvazione è necessariamente l'ultima pianificazione di attività estrattiva in un sito – quello della Cava di Monte Tondo - che ha già pagato, con conseguenze irreversibili sull'ambiente naturale, il proprio tributo alle attività antropiche e in particolare alle esigenze dell'economia.

Cordiali saluti





r_eniro.Giunta - Prot. 11/09/2023.0915338.E



In allegato si trasmettono le osservazioni del CAI Gruppo Regionale Emilia-Romagna relative al Polo estrattivo di Monte Tondo.

Cordiali saluti

Il Presidente
Massimo Bizzarri



CLUB ALPINO ITALIANO

Gruppo Regionale Emilia-Romagna
Via Dei Fornaciai 25/1 40129 Bologna
Telefono/fax 051 234856

NOTICE: Il contenuto di questo messaggio e di ogni documento allegato è riservato esclusivamente al suo destinatario e può contenere informazioni confidenziali o protette ai sensi di legge. Se ricevete questo messaggio per errore non essendo i destinatari, siete pregati di comunicarlo al mittente tempestivamente con un messaggio di risposta e di distruggerne ogni copia ricevuta.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali (Reg.Eu 2016/679).



RISPETTA L'AMBIENTE: SE NON TI È NECESSARIO, NON STAMPARE QUESTA MAIL.